SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 209**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 552 a 556, relativi alla seconda scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola sopraindicata.

Seconda scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 712. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna.

Art. 713. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 714. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 715. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 716. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia.

Art. 717. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;

farmacologia;

microbiologia;

patologia molecolare (basi biologiche);

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;

ematologia;

allergologia e immunologia clinica;

reumatologia;

cardiologia;

fisiopatologia respiratoria;

nefrologia;

gastroenterologia;

endocrinologia;

malattie del ricambio;

neurologia;

medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;

medicina interna.

Art. 718. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità . . . . ore 30

microbiologia. . . . . » 40

patologia molecolare (basi biologiche) » 30

anatomia e istologia patologica . . . » 50

patologia clinica . . . . » 50

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia . . . . ore 30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive. . . . . » 40

ematologia . . . . » 30

allergologia e immunologia clinica . » 30

reumatologia . . . . » 20

gastroenterologia. . . . . » 40

endocrinologia . . . . » 40

malattie del ricambio . . . . » 30

cardiologia . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 50):

medicina interna. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia . . . . » 40

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40

nefrologia. . . . . » 50

neurologia . . . . » 50

medicina psicosomatica e psichiatria » 30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna. . . . . » 90

terapia medica. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250

terapia medica. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250

terapia medica. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 719. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia); ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia; corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 74

89A3957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 195, relativo alle scuole dirette ai fini speciali, istituite presso l'Università, sono aggiunte le scuole seguenti:

di terapisti della riabilitazione (indirizzo neurologico) (I scuola);

di terapisti della riabilitazione (indirizzo neurologico) (II scuola);

di terapisti della riabilitazione (indirizzo apparato locomotore) (III scuola).

Art. 2.

La I scuola speciale per terapisti della riabilitazione con i relativi articoli da 830 a 837 e le norme transitorie compresi; la II scuola speciale per terapisti della riabilitazione con i relativi articoli da 861 a 869 compresi; la scuola speciale per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore con i relativi articoli da 897 a 906 compresi, sono soppresse e sostituite con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli dello statuto, come appresso riportato:

Art. 830.

Prima scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (indirizzo neurologico)

È istituita la I scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico.

Il scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale (*);

fisioterapia;

nozioni di medicina generale (*).

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di rieducazione:

rieducazione motoria;

logoterapia;

terapia occupazionale.

La frequenza per complessive quattrocento ore avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 831.

Seconda scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione

È istituita la II scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale (*);

fisioterapia;

nozioni di medicina generale (*).

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di rieducazione:

rieducazione motoria;

logoterapia;

terapia occupazionale.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Art. 832.

Terza scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione (indirizzo riabilitazione dell'apparato locomotore).

È istituita la III scuola diretta a fini speciali di terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di clinica ortopedica (sede della scuola), istituto di clinica neurologica, servizio di broncopneumatologia e fisiopatologia respiratoria centro universitario, istituto di clinica reumatologica dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno:

~~fisioterapia~~;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza alle lezioni teorico-pratiche.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene, secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali.

Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 113

89A3977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1989.

Fusione, mediante incorporazione, della Cassa di risparmio di Ancona nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ancona, con sede in Ancona e del consiglio generale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, assunte rispettivamente in data 16 e 17 marzo 1989;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 giugno 1989;

Su proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

È disposta la fusione della Cassa di risparmio di Ancona, con sede in Ancona e della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, mediante incorporazione della prima azienda nella seconda.

La data di decorrenza della fusione, nonché le conseguenti modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro.*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 86

89A4010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 giugno 1989.

Approvazione delle tariffe del Registro italiano navale per operazioni da effettuarsi su unità da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 9 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale è stato modificato il quarto comma dell'art. 44 della sopracitata legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro della marina mercantile delle tariffe per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe del Registro italiano navale di cui all'allegato tariffario per le operazioni relative a navi ed imbarcazioni da diporto vigenti alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1989, n. 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1989

Il Ministro: PRANDINI

TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DEL

REGISTRO ITALIANO NAVALE

IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N. 171 DEL 5.5.1989

(Naviglio da diporto)

AVVERTENZE

1) Per la corretta interpretazione ed applicazione delle tariffe, oltre agli elementi indicati nelle seguenti tabelle, devono essere consultate le definizioni e le disposizioni generali in calce al fascicolo.

2) Al fine di evitare la concentrazione delle richieste di prestazione nel periodo estivo, che ha come conseguenza l'impossibilità di fornire agli Utenti un servizio sempre tempestivo, i valori contenuti nelle Tariffe 2, 3, 4 e 7 devono essere assoggettati:

   - ad una maggiorazione del 10% per le richieste di prestazione presentate nel periodo 1° maggio÷31 agosto;
   - ad una riduzione del 20% per le richieste di prestazione presentate nel periodo 1° settembre÷30 aprile.

   Si chiarisce che la riduzione dei diritti dovuti per le prestazioni, richieste nel periodo 1° settembre÷30 aprile alle Sedi del R.I.NA. in Italia, è concessa in base alle seguenti disposizioni interpretative della norma sopra citata:

   - all'atto della presentazione della richiesta di prestazione sull'imbarcazione da diporto, l'imbarcazione stessa deve intendersi "pronta" per la visita dei tecnici del R.I.NA.
     Nel caso in cui la condizione sopra esposta non si verifichi, la data utile ai fini della concessione della eventuale riduzione dei diritti deve intendersi la data della prima visita dell'unità considerata;
   - resta invece valida la data della presentazione della richiesta di prestazione se la causa dello spostamento della visita è attribuibile a ragioni organizzative dell'Istituto.

Tariffa 1

OMOLOGAZIONE PROTOTIPI DI IMBARCAZIONI

a) Imbarcazioni costruite ed allestite nello stesso cantiere

Lunghezza fuori tutto	Tariffa
sino a 7 m oltre 7 m	477.000 989.000

Avvertenze

Se il cantiere intende ottenere, in tempi successivi, l'omologazione dello scafo e quella dell'imbarcazione completa e, conseguentemente, il rilascio di due certificati di omologazione, la tariffa va frazionata come segue:

- omologazione scafo .... 75% dell'intera tariffa
- omologazionw imbarcazione completa 25% dell'intera tariffa

Inoltre è dovuta la tariffa di cui al punto 4.1 delle Disposizioni Generali per il rilascio del secondo certificato.

b) Imbarcazioni allestite in cantieri diversi da quello in cui sono state costruite

Lunghezza fuori tutto	Scafo	Allestimento
sino a 7 m oltre 7 m	358.000 740.000	358.000 740.000

c) Battelli pneumatici

Qualsiasi lunghezza	398.000

Tariffa 2

VISITA INIZIALE DI IMBARCAZIONI DI TIPO NON OMOLOGATO

a) Imbarcazioni a motore con motore EB o EFB

Potenza di targa di ciascun motore in kW (cv)		Tariffa
da oltre	fino a	
-	7,36 (10)	54.000
7,36 (10)	18,39 (25)	66.000
18,39 (25)	29,42 (40)	73.000
29,42 (40)	51,49 (70)	93.000
51,49 (70)	110,33 (150)	123.000
110,33 (150)	183,88 (250)	152.000
183,88 (250)	294,20 (400)	184.000
294,20 (400)	404,53 (550)	214.000
404,53 (550)	551,63 (750)	237.000
551,63 (750)	-	287.000

NOTE:

1) Per imbarcazioni munite di più motori la tariffa è calcolata in base alla potenza di ciascun motore.

2) La tariffa non dovrà risultare inferiore a quella calcolata con la tabella b) seguente in funzione della lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione.

b) Imbarcazioni a motore con motore FB

Lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione (m)		Tariffa
da oltre	fino a	
-	3	36.000
3	4	40.000
4	5	47.000
5	6	62.000
6	7	76.000
7	8	92.000
8	9	110.000
9	10	138.000
10	11	167.000
11	12	208.000
12	-	271.000

c) Imbarcazioni a vela con motore ausiliario

Lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione (m)		Tariffa
da oltre	fino a	
-	5	66.000
5	6	76.000
6	7	88.000
7	8	105.000
8	9	132.000
9	10	160.000
10	11	188.000
11	12	227.000
12	13	267.000
13	14	311.000
14	-	362.000

d) Motori

Potenza di targa del motore in kW (cv)		Diritto
da oltre	fino a	
-	29,42 (40)	41.000
29,42 (40)	51,49 (70)	45.000
51,49 (70)	110,33 (150)	54.000
110,33 (150)	-	62.000

Avvertenze:

1) *Quando più imbarcazioni uguali vengono presentate contemporaneamente alla visita dal cantiere costruttore, devono essere conteggiati: tariffa intera per la prima imbarcazione e tariffa ridotta del 25% per ciascuna delle successive.*

2) *Per imbarcazioni a motore con vela ausiliaria la tariffa si calcola sommando la tariffa della tabella b) per lo scafo con la tariffa della tabella d) per il motore.*

3) *Per accertamenti ad imbarcazioni con motore entrobordo relativi alla sola parte scafo o al solo motore si addebita rispettivamente la tariffa di tabella b) (scafo) o quella di tabella d) (motore), in luogo della tariffa di tabella a) riferita ad imbarcazione completa.*

4) Per le imbarcazioni munite di motori fuori bordo permanentemente installati, si applica la tabella a) anzichè la tabella b).

5) Per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario fuori bordo si applica la tabella b) anzichè la tabella c).

6) Per le imbarcazioni a vela senza motore ausiliario ai applica la tabella c) ridotta del 15%.

Tariffa 3

VISITE PERIODICHE DI IMBARCAZIONI

Si applicano le tariffe 2 a), b), c) e d).

Tariffa 4

VISITA INIZIALE E VISITE PERIODICHE DI NAVI

Si applica la tariffa oraria (vedere Disposizioni Generali punto 2).

Tariffa 5

VISITE OCCASIONALI DI IMBARCAZIONI E DI NAVI

Per le visite occasionali di qualsiasi genere si applica la tariffa oraria (vedere Disposizioni Generali punto 2).

Tariffa 6

OMOLOGAZIONE PROTOTIPI DI MOTORI

Potenza per ciascun cilindro in kW (cv)	Tariffa	Incremento tariffa per incremento potenza	
		Incremento di potenza in kW (cv)	Corrispondente incremento di diritto
2,21 (3)	426.000	0,74 (1)	53.145
7,36 (10)	799.000	1,47 (2)	53.930
14,71 (20)	1.067.000	7,36 (10)	53.930
73,55 (100)	1.499.000	14,71 (20)	106.230
> 73,55 (100)			

Note:

1) Ogni tariffa comprende, a forfait: esame documentazione, esecuzione delle prove al banco di tipo, verifica ed approvazione del verbale delle prove, rilascio della dichiarazione di omologazione.

2) Per potenza si intende quella di omologazione divisa per il numero dei cilindri del motore.

3) Per il rilascio delle dichiarazioni di omologazione per motori già sperimentati, per i quali non viene richiesta la prova di omologazione, compete al R.I.NA. la tariffa per rilascio di certificato di cui al punto 4.1 delle Disposizioni Generali.

4) Per omologazioni successive alla prima eseguite per incrementare la prestazione precedentemente omologata, si addebita un diritto sostitutivo a tempo, calcolato in base alla tariffa oraria, a copertura dell'impegno avuto per istruire e completare la nuova pratica di omologazione. Detto diritto sostitutivo a tempo non dovrà comunque superare la tariffa di cui alla presente tabella.

Tariffa 7

COLLAUDO DI MOTORE NON OMOLOGATO

Potenza in kW (cv)	Tariffa per ciascun motore
sino a 4,41 (6)	74.000
oltre 4,41 (6) sino a 7,36 (10)	111.000
oltre 7,36 (10)	148.000

Nota:

Per i motori identici installati sulla stessa unità si applica la tariffa di tabella per il primo motore e la tariffa di L. 41.000 per ogni motore successivo.

Tariffa 8

STAZZATURA O RISTAZZATURA DI IMBARCAZIONI E DI NAVI

a) I^ Regola

Stazza lorda della nave o imbarcazione Volume lordo totale per le navi superiori alle 200 ton		Tariffa
da oltre ton	sino a ton	
-	25	423.000
25	50	595.000
50	100	740.000
100	200	1.110.000
200	500	1.322.000
500	1000	1.982.000
1000	-	2.974.000

b) II^ Regola

Stazza lorda della nave o imbarcazione Volume lordo totale per le navi superiori alle 200 ton	Tariffa
fino a 150 ton	74.000
oltre 150 ton	148.000

Avvertenza

Quando più imbarcazioni da diporto prodotte in serie vengono presentate contemporaneamente alla stazzatura dal Cantiere costruttore, per la prima imbarcazione si conteggia la tariffa intera e per ogni imbarcazione successiva si applica una riduzione sulla tariffa del 50%.

DEFINIZIONI

- **Nave, imbarcazione:** valgono le definizioni date dalla legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni

- **Volume lordo totale:** agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe, per volume lordo totale si intende la stazza lorda della nave o dell'imbarcazione più i volumi non compresi nel calcolo della stazza lorda, come definiti nella regolamentazione tecnica del R.I.NA., anch'essi espressi in tonnellate di stazza.

- **Pratica:** ogni richiesta di prestazione avanzata dall'Utente dà luogo ad una apertura di pratica. Eventuali richieste aggiuntive durante la stessa sosta sono da includere nella pratica già aperta per quella nave o imbarcazione.

- **Trasferimento:** è lo spostamento del dipendente dalla sede presso la quale presta servizio al luogo di visita.

- **Tempi di attesa e tempi morti:** sono i tempi trascorsi dal dipendente a disposizione dell'Utente per cause non imputabili al R.I.NA.

- **Tempo d'ufficio:** è la somma dei tempi del lavoro d'ufficio relativi ad una singola pratica.

- **Sopralluogo fuori orario feriale:** è quello inizato in giorni feriali prima delle ore 08.00 ovvero quello terminato oltre l'orario di chiusura stabilito per ogni ufficio del R.I.NA. sede di Ispettorato.
  Per gli Uffici Distaccati, le Agenzie e Sub Agenzie in Italia l'orario di chiusura coincide con quello dell'Ispettorato che su di esso ha competenza; per eventuali prestazioni all'estero l'orario di chiusura è fissato alle ore 17.00.
  Gli orari di chiusura stabiliti a tal fine per le sedi del R.I.NA. sono i seguenti:

Ancona	18.00
Bari	18.00
Cagliari	18.00
Genova	17.00
La Spezia	17.30
Livorno	18.00
Messina	17.30
Milano	17.00
Napoli	17.00
Palermo	17.00
Palermo	17.00
Ravenna	18.00
Roma	17.00
Rotterdam	17.30
Savona	18.00
Siracusa	17.30
Taranto	17.00
Torino	17.00
Trapani	17.00
Trieste	17.00
Venezia	17.00

- **Sopralluogo festivo:** è quello effettuato, iniziato, ovvero completato in giorni festivi o semifestivi (nell'intervallo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi e dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni semifestivi.
  Sono da considerare giorni festivi e semifestivi quelli previsti dal contratto di lavoro (è quindi da considerarsi festivo anche il sabato).

- **Intervento urgente:** è l'intervento espressamente richiesto con urgenza dall'Utente ed eseguito entro le 24 ore.

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Prestazioni coperte dalle tariffe

Le presenti tariffe coprono il tempo di visita, quello per il rilascio o la vidimazione dei documenti conseguenti alle prestazioni effettuate, il tempo di ufficio per la rapportazione tecnica e per il normale disbrigo ed archiviazione della pratica e per l'esame disegni nel caso di visita iniziale.

2) Tariffa oraria

- Per il tempo di visita .... L. 74.000

  Esso deve essere arrotondato alla mezz'ora superiore con l'avvertenza che il minimo tempo addebitabile è di mezz'ora;

- Per il lavoro d'ufficio .... L. 53.000

  Esso deve essere arrotondato all'ora superiore.

3) Diritto complessivo sostitutivo a tempo

Ogni qualvolta, per l'insieme delle prestazioni relative ad una pratica, le tariffe complessivamente dovute risultano inferiori al diritto complessivo sostitutivo a tempo (ottenuto come somma dei diritti calcolati in base al tempo impiegato per l'esercizio delle prestazioni usando la tariffa oraria di cui al precedente punto 2)), si applica quest'ultimo.

4) Diritti addizionali

Devono essere sempre addebitati separatamente in fattura in aggiunta al maggiore tra le tariffe o il diritto complessivo sostitutivo a tempo:

4.1) Diritti per rilascio e vidimazione di documenti

Quando si procede al rilascio di certificati o documenti, con relative copie sino alla concorrenza di tre esemplari complessivi

(un originale + 2 copie), e tali certificati o documenti non sono conseguenti a prestazioni, si applica un diritto di L. 41.000 per il rilascio di ciascun tipo di certificato o documento.

Quando si procede a vidimazione di certificati o documenti esistenti, ovvero rettifiche per cambio di dati contenuti sui medesimi, si applica un diritto di L. 12.000 per ogni certificato o documento vidimato o rettificato, con un diritto minimo complessivo di L. 41.000 per l'insieme dei certificati o documenti vidimati nella stessa occasione e relativi alla stessa pratica.

Quando si procede al rilascio di:

a) copie di certificati o documenti già emessi;
b) copie di rapporti;
c) copie di certificati o documenti richiesti dall'Utente in aggiunta a quelli forniti in modo regolamentare (es. terza e quarta copia del certificato di stazza);

si applica un diritto di L. 5.500 per ciascuna copia.

4.2) Diritto per sopralluogo festivo o fuori orario feriale

Nel caso di sopralluogo fuori orario feriale per ogni ora o frazione di ora di effettiva prestazione effettuata fuori dell'orario di lavoro stabilito nella premessa si applica un diritto di L. 37.000 con un minimo di L. 111.000.

Tale minimo non si applica quando il sopralluogo feriale è iniziato prima dell'orario di chiusura stabilito per la sede nelle "Definizioni".

Nel caso di sopralluogo festivo per ogni ora o frazione di ora di effettiva prestazione effettuata fuori dell'orario contrattuale di lavoro si applica un diritto di L. 74.000 con un minimo di L. 222.000.

Nel caso di sopralluogo festivo iniziato ovvero completato in ore feriali si applica un diritto di L. 37.000 per le ore o frazioni di ora di effettiva prestazione effettuata fuori dell'orario di lavoro stabilito nella parte "Definizioni" in giornata feriale e di L. 74.000 per le ore o frazioni di ora di effettiva prestazione effettuata in orario festivo con un minimo di L. 222.000.

Quando durante uno stesso sopralluogo sono state effettuate visite a più navi od imbarcazioni, il diritto va ripartito fra i vari interventi in proporzione alla durata degli stessi.

4.3) Diritto d'urgenza

Si applica quando la prestazione viene effettuata nella stessa giornata della richiesta o quando la richiesta viene presentata dopo le ore 17.00 della giornata precedente all'effettuazione della prestazione.

Tale diritto è pari al 25% della tariffa oraria, commisurato al tempo speso per la prestazione effettuata con urgenza con arrotondamento all'ora superiore e con un minimo di L. 37.000.

5) Rimborsi di spese

Le spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni sono addebitate in fattura separatamente ed in aggiunta alle altre competenze in base ai seguenti criteri.

5.1) Rimborso spese auto

Il rimborso delle spese per uso dell'auto propria è fissato in L. 500 per km di percorrenza.

5.2) Rimborso spese missione

Quando l'esecuzione degli interventi relativi ad una pratica comporta l'effettuazione di trasferimenti oltre i 15 km dalla sede, la somma dei tempi di missione relativi a quella pratica dà luogo, in fattura, ad un recupero di spesa, per ogni ora di missione, nelle seguenti misure:

- L. 6.000 per le missioni in Italia,
- L. 10.000 per le missioni all'estero.

Le frazioni di ora di missione devono essere arrotondate alla mezz'ora superiore.

5.3) Rimborso spese per biglietti di viaggi o per autonoleggi nell'interesse dell'Utente

Tali spese vengono recuperate al costo.

5.4) Arrotondamenti su fatture

L'importo totale della fattura deve essere arrotondato alle 1000 Lire intere superiori.

89A3998

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Mauro Bubbico, Luigi Foti, Angelo Pavan, Emilio Rubbi e Maurizio Sacconi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 16, foglio n. 175, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18, foglio n. 225, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente la «semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1989 con il quale gli onorevoli:

Mauro Bubbico, deputato al Parlamento;
Luigi Foti, deputato al Parlamento;
Angelo Pavan, senatore della Repubblica;
Emilio Rubbi, deputato al Parlamento;
Maurizio Sacconi, deputato al Parlamento,

sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, di competenza del Ministro:

On. Sottosegretario Mauro Bubbico:

1) Ragioneria generale dello Stato, relativamente all'Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi (IGAG);

2) Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;

4) Direzione generale delle pensioni di guerra, compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione di ricorsi gerarchici, ai sensi dell'art. 115 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

On. Luigi Foti:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale degli affari economici (IGAE) con esclusione delle questioni attinenti le Comunità europee, gli organismi internazionali e i rapporti internazionali bilaterali e multilaterali;

b) all'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione (IGSSM);

c) all'Ispettorato generale enti disciolti (IGED).

2) Direzione generale del Tesoro relativamente alle divisioni XIX, XX, XXI e XXIII;

3) Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso;

4) Provveditorato generale dello Stato, relativamente all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

On. Sottosegretario Angelo Pavan:

1) Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) comprese le materie oggetto della contrattazione collettiva di lavoro e di quella decentrata;

2) Direzione generale degli istituti di previdenza esclusa la presidenza del consiglio d'amministrazione;

3) Direzione generale del Tesoro - Divisioni I, II, III, IV, V, VI, VII e XXIV.

On. Sottosegretario Emilio Rubbi:

1) Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

a) all'Ispettorato generale del bilancio (IGB);

b) all'Ispettorato generale per gli affari economici (IGAE) per le questioni attinenti le Comunità europee, gli organismi internazionali e i rapporti internazionali bilaterali e multilaterali;

c) all'Ispettorato generale della finanza del settore pubblico allargato (IGESPA);

d) all'Ispettorato generale per i fondi di rotazione (IGFOR);

e) Provveditorato generale dello Stato con esclusione delle materie concernenti l'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

L'On. Rubbi è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

On. Sottosegretario Maurizio Sacconi:

1) Direzione generale del Tesoro, relativamente alle divisioni VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII e XXII;

2) Direzione generale del debito pubblico.

In caso di assenza o di impedimento di un Sottosegretario gli atti delegati alla sua competenza possono essere firmati da uno degli altri Sottosegretari.

Relativamente alle materie non contemplate dal presente atto, resta ferma la facoltà del Ministro di disporre delega per singoli casi, nei riguardi, di norma, del Sottosegretario titolare di delega nella materia maggiormente affine.

I Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono altresì delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo un programma stabilito dal Ministro.

In linea di massima, gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine peraltro di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificamente:

per seguire in seno alla commissione affari costituzionali del Senato e alla commissione lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, il sen. Pavan;

per seguire i lavori in sede consultiva della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Foti;

per seguire in seno alla commissione bilancio della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Rubbi;

per seguire i lavori in sede consultiva della commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Bubbico;

per seguire in seno alla commissione bilancio del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alle commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, gli aspetti finanziari internazionali, l'on. Sacconi;

per seguire in seno alle commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, la finanza regionale e locale, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria l'on. Rubbi e il sen. Pavan;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria l'on. Rubbi e il sen. Pavan;

per seguire in seno alle competenti commissioni della Camera e del Senato gli schemi di provvedimenti di legge riguardanti le materie previdenziali delle Casse pensioni amministrate dal Tesoro, il sen. Pavan;

La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretariato.

Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziária, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 2.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e dei servizi autonomi, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero del tesoro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, nonché le designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni o comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti concernenti i trasferimenti ed i comandi, gli atti relativi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare, nonché i provvedimenti di determinazione di indennità e di concessione di premi, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, salve le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni e le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Per la definizione degli indirizzi concernenti gli schemi di disegni di legge relativi a modifiche ordinamentali nel settore del credito e della finanza locale, il Ministro si avvarrà della collaborazione dei Sottosegretari on.le Rubbi e on.le Sacconi.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinettto.

Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 299

89A4014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al «Convento Madonna dell'Arco», in S. Anastasia

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1989, registro n. 41 Interno, foglio n. 365, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto, al «Convento Madonna dell'Arco», avente sede in S. Anastasia (Napoli).

89A4000

Conferimento della personalità giuridica alla «Congregazione delle suore figlie di Mater Purissima», in Sassari, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1989, registro n. 43 Interno, foglio n. 185, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto, alla «Congregazione delle suore figlie di Mater Purissima», avente sede in Sassari. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione — disposta da Caterina Spezzigu con atto pubblico 15 settembre 1987, n. 34028 di repertorio, per notaio Giovanni Maniga — del terreno sito in Sassari, descritto nella perizia giurata 9 giugno 1986 del geom. Romolo Nurra e valutato L. 186.600.000 dall'ufficio tecnico erariale di Sassari.

89A4001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ninfina», in Sermoneta

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 il dott. Giovanni Conti, via Nino Bixio, 11, Latina, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ninfina», con sede in Sermoneta (Latina), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 19 gennaio 1987, in sostituzione del sig. Luigi Primerano.

89A4016

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1196/U del 2 agosto 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 530 del 28 dicembre 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A4006

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892090) L. 1.000